

AZIENDA USL UMBRIA n. 1  
Registrazione contratti  
N. ....77..... del 03/06/2014..

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DISCIPLINA DEI  
RAPPORTI TRA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E RESIDENZA  
PROTETTA "OPERE PIE DONINI" DI PERUGIA PER LA  
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  
RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON  
AUTOSUFFICIENTI CON PATOLOGIE- DEGENERATIVE**

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, con sede provvisoria in Perugia, Via G. Guerra n.17/21, Partita Iva 03301860544 rappresentata dal Direttore del Distretto del Perugino – Dr.ssa Giuseppina Bioli autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. 242 del 25 marzo 2014 e d'ora in poi denominata AUSL 1

e

Residenza Protetta "Opere Pie Donini" – con sede in Perugia, V.le Roma, 56 C.F. 80007630546 Partita IVA 02242120547 rappresentata dal Presidente Prof. Carlo Porcellati Pazzaglia d'ora in poi denominata Residenza Protetta (R.P.)

Premesso che:

A) Ai sensi dell'art. 8-bis del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni le regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali. Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

*g/b*

*SP*



sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti con Atto di indirizzo e coordinamento.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle regioni sulla base dei criteri contenuti in un Atto di indirizzo e coordinamento.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.

B) La Regione Umbria, in tema di accreditamento istituzionale, ha emanato il Regolamento Regionale n. 3/2002 "Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" per dare seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale. L'art. 10 del suddetto Regolamento fissa in tre anni la validità dell'accREDITamento che non può essere tacitamente rinnovato e all'art. 11 è previsto che annualmente venga disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'elenco dei soggetti accreditati.

C) Infine, con la DGR n. 526 del 16/05/2012 è stata approvata la revisione dei requisiti organizzativi per le Residenze Protette.

D) La R.P. Donini è stata accreditata dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione



Dirigenziale n. 8814 del 21 novembre 2013 per n. 50 posti di residenza protetta, sussistendo i requisiti minimi generali e specifici previsti dalla vigente normativa. L'Accreditamento Istituzionale, con validità triennale, ai sensi dell'art.8-quater del D.Lgs. 502/92 e dell'art.10 del Regolamento Regionale n.3/2002, costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

E) Le tariffe da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 391 del 27 marzo 2002 e dalla DGR n. 184 del 16-02-09 e s.m.ei.

F) La partecipazione del S.S.R., dei Comuni e dell'utente è stabilita in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005, all'Accordo attuativo per l'area di integrazione socio sanitaria "Anziani" e dalle disposizioni regionali in materia di non autosufficienza, nell'ambito degli interventi di attuazione della L.R. n. 9 del 4/6/2008 istitutiva del Fondo Regionale per la non autosufficienza. Inoltre la Regione dell'Umbria, con la Delibera n.1708/2009, ha approvato, tra gli altri, il Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti dove per ciascuna tipologia di destinatari, anziani, adulti e minori, sono indicate le tipologie di prestazioni erogabili, il costo/tariffa di riferimento massimo complessivo delle prestazioni, la condizione di compartecipazione al costo delle prestazioni riferita alla condizione economica del richiedente. All'interno del Tariffario sono ricompresi anche i ricoveri in Residenza Protetta tra gli interventi in regime residenziale a ciclo continuativo, per i quali devono essere definite le linee guida regionali per l'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale del sistema di compartecipazione al



costo degli utenti, anche in relazione all'evolversi della normativa nazionale in materia di LIVEAS e di ISEE.

Γ) Ai sensi del punto 5) della D.G.R. n. 184/2009 si è proceduto, tramite il competente servizio aziendale, alla verifica del mantenimento presso la struttura dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'accreditamento e si procederà alla acquisizione della dichiarazione del Legale Rappresentante relativa all'applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella stessa Struttura.

### **CONCORDANO E STIPULANO**

la disciplina di seguito specificata per la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico – degenerative per il periodo dal 01 gennaio 2014 fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento, ossia fino al 20 novembre 2016, fino ad un massimo di 50 posti letto di residenza protetta come di seguito specificato, e comunque nei limiti delle risorse a disposizione della AUSL 1.

#### **ART. 1**

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 – POSTI LETTO CONTRATTUALIZZATI E TARIFFE**

La tariffa pro-capite giornaliera è fissata pari a € 87,20 (ottantasette/20) come stabilito dalla DGR n. 184 del 16-02-09, salvo future diverse disposizioni regionali.

La AUSL 1, con il finanziamento del SSR, si fa carico di una quota pari al 50% della tariffa pari ad € 43,60 (quarantatre/60).



La corresponsione della quota sanitaria verrà sospesa per ogni giornata di ricovero in struttura sanitaria dell'ospite che verrà comunicata tempestivamente dalla Struttura.

### **Art. 3 - ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella struttura viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione - area Geriatrica (UMV geriatrica), attivata dai competenti servizi distrettuali in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta dal Distretto secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti aziendali vigenti.

La lista di attesa è visionabile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'UMV geriatrica predisporrà, eventualmente in accordo con la struttura, il programma assistenziale per ciascun anziano ricoverato e procederà ad una valutazione periodica del programma stesso anche su richiesta del Direttore del Distretto.

Il programma assistenziale sarà sviluppato e reso operativo dalla Residenza Protetta con la predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) utilizzando lo specifico software gestionale (Atl@nte).

### **Art. 4 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE**

La liquidazione delle competenze seguirà le procedure amministrative contabili stabilite nel Manuale del ciclo passivo vigente nella AUSL 1.

La R.P. provvederà ad inoltrare apposite fatture per le prestazioni erogate agli utenti, il cui inserimento è stato autorizzato dalla AUSL 1, distinte per Distretto di residenza degli utenti, entro la fine del mese successivo a quello

*g/B*

*mp*



di riferimento. La fattura, contenente i numeri di ordine acquisiti dalla AUSL 1, previo invio del prospetto riepilogativo o MAP del mese di riferimento entro il giorno sette del mese successivo, sarà corredata da dichiarazione della R.P. attestante che le prestazioni fatturate sono quelle richieste dalla AUSL 1. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta in cui siano riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la R.P. del mese di riferimento.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla data di protocollazione delle fatture da parte dei competenti uffici dell'Azienda .

Il D.U.R.C. sarà acquisito sia al momento della stipula del presente accordo che successivamente ad ogni liquidazione delle competenze dovute.

#### **ART. 5 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

Tutti i pagamenti a favore della R.P. per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, verranno effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante della Residenza, già agli atti d'ufficio del Distretto del Perugino, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Residenza si obbliga a comunicare alla AUSL 1 - Distretto del Perugino ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI DI PRESTAZIONE DELLE RESIDENZE PROTETTE -OMNICOMPENSIVITA' DELLA TARIFFA**

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati la Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative a:



assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, attività occupazionali, ricreative e culturali riportate nella carta dei servizi ed indicate nel piano assistenziale individuale (PAI) elaborato per ogni ospite.

#### **Art. 7 - REQUISITI DI QUALITA'**

La R. P. si impegna al rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR 1999-2001, dal PSR 2003-2005, dalla DGR n. 391 del 2002 e n. 53 del 2004, dal Regolamento Regionale n. 3 del 2002, dalla DGR n. 526 del 16/05/2012 e loro s.m.e i.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo contrattuale verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La R. P. si impegna a:

1. esporre il regolamento interno, aggiornato dalla Direzione della struttura sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati e le Associazioni di Volontariato che tutelano la salute del cittadino;
2. rendere pubbliche le prestazioni incluse nella retta giornaliera conforme alla tariffa regionale di riferimento e le prestazioni extra fruibili dagli ospiti con le relative tariffe praticate;
3. esporre la Carta dei Servizi.

#### **Art. 8 - SPECIALITA' E SERVIZI**

La R.P. accreditata come in premessa specificato alla lettera D) è attualmente dotata di n. 50 posti letto utilizzati per anziani non autosufficienti e persone con patologie cronico-degenerative.



Le planimetrie da cui risultano:

- l'articolazione degli spazi privati: camere da 1, da 2 posti letto con relativa metratura, servizi igienici;
- l'articolazione degli spazi collettivi: sale da pranzo, servizi igienici, bagni assistiti, cucine, cucinotti, corridoi e rampe ed (eventuali) guardaroba, stireria, lavanderia, dispense, magazzini, locale medico e locali per servizi tecnici, ascensori e relativa metratura;

saranno custodite presso il competente Ufficio del Distretto, come da punto G) in premessa al presente accordo.

#### **Art. 9 - PERSONALE**

L'elenco del personale sanitario e non sanitario, in possesso di idonee qualifiche professionali, che opera nella R.P. per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale sarà custodito agli atti di ufficio del Distretto, come da punto G) in premessa al presente accordo, che ne verifica eventuali incompatibilità.

Accanto a ciascun nominativo vengono indicati, oltre i dati anagrafici, la posizione funzionale e il profilo professionale, la tipologia di rapporto contrattuale e l'orario settimanale svolto presso la struttura.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personale di qualifica equivalente.

E' fatto comunque obbligo alla R.P. di comunicare alla AUSL 1 – Distretto del Perugino e Dipartimento di Prevenzione, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea e, semestralmente, l'elenco aggiornato del personale in servizio.



La R. P. per la durata del presente accordo si impegna al rispetto dei CCNL, delle disposizioni previdenziali, delle norme specifiche in materia di retribuzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 10 -FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA RP**

La AUSL 1 e la Residenza Protetta concordano sulla necessità di favorire il continuo aggiornamento degli operatori della stessa Residenza.

La R. P. si impegna a predisporre e realizzare un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

La AUSL 1 si impegna a favorire la partecipazione del personale della R.P. ai corsi di aggiornamento aziendali attinenti le problematiche degli anziani non autosufficienti e degli utenti non autosufficienti con patologie cronico – degenerative.

#### **Art. 11 - CONTROLLI**

La Residenza Protetta si impegna ad attenersi alle disposizioni normative, in particolare all' art. 9 del R.R. n. 3/2002, relativo alla vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento.

La AUSL 1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo contrattuale (livelli di qualità del servizio, omnicomprensività della tariffa, corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc.).

All'esito positivo di tale controllo è collegato il mantenimento dei livelli tariffari di cui al precedente art. 1.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo contrattuale, l'AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

*gpb*

*MR*



Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la R.P. non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'AUSL 1 adotterà i provvedimenti di competenza che potranno comportare, in relazione alla gravità delle carenze riscontrate, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite, in misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento della carenza stessa o la risoluzione del rapporto convenzionale

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'accreditamento.

La R.P. si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'AUSL 1 l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

#### **Art. 12 - CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI**

La R.P. s'impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 6 per l'intero periodo di validità dell'accordo contrattuale.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dall'AUSL 1.

#### **Art. 13 - AZIONI DI MIGLIORAMENTO**

La AUSL 1 e la R.P. sono impegnate nel miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate, con particolare riferimento a: sviluppo del sistema informativo Atl@nte, condivisione degli strumenti e delle modalità di redazione del PAI, predisposizione di linee di indirizzo organizzative su tematiche attinenti i processi assistenziali degli ospiti.



#### **Art. 14 - DEBITI INFORMATIVI**

La R.P. si impegna a tenere l'archivio degli ospiti, contenente i dati anagrafici, le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali, nel rispetto delle pertinenti norme del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.ei., nonché sulle risorse utilizzate per l'assistenza a ciascuna tipologia di utenti, al fine di consentirne una classificazione, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione dell'Umbria e dall'AUSL 1.

L'archivio sarà aggiornato anche in relazione a nuove e diverse esigenze di flussi informativi che dovessero essere previsti durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL 1.

La R.P. si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi previsti dalla AUSL 1, dalla Regione Umbria e dal Ministero della Salute.

Si dà atto che la stessa R.P. già utilizza il sistema Atl@nte.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, ivi compreso l'utilizzo di Atl@nte, da parte della R.P. costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

#### **Art. 15 - ASSISTENZA FARMACEUTICA**

Si confermano gli accordi vigenti in relazione alla fornitura diretta di farmaci, presidi e diagnostici, soluzioni ed antisettici, miscele nutrizionali e farmaci, secondo le procedure vigenti nella AUSL 1.

#### **Art. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Ciascuna delle parti, per le prestazioni disciplinate dal presente accordo, è Titolare nel proprio ambito ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy.



La R.P. si impegna a rispettare, in materia di privacy, quanto la AUSL 1 potrà richiedere a tutela degli utenti.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate sugli obblighi attinenti i clienti/fornitori in materia di privacy.

#### **Art.17 – ASSICURAZIONE**

La R.P. è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nel Centro, sollevando l'AUSL 1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

#### **Art. 18- ASPETTI FISCALI E REGISTRAZIONE**

Ai fini della registrazione fiscale, la R.P. dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata totalmente dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 36 bis del D.P.R. 633/72.

La R.P. riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

#### **Art. 19 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

Il presente Accordo redatto in n. 2 originali consta di n. 13 (tredici) facciate di cui n. 8 (otto) sono le righe nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Perugia, 6 MAG. 2014



Letto, approvato e sottoscritto.

Per la AUSL Umbria 1 – Il Direttore del Distretto del Perugino

Giuseppe Maria Bacci

Per la Residenza Protetta – Il Presidente

Carlo Porcellak Pungili

La R.P. espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui agli artt. 4 - 5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17, ai sensi dell'art. 1342 c.c.

Per la Residenza Protetta – Il Presidente

Carlo Porcellak Pungili





**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE**

**Servizio Accreditamento, valutazione di qualità e comunicazione**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 8814 DEL 21/11/2013**

**OGGETTO:** Rilascio dell'Accreditamento Istituzionale alla "Residenza Protetta Opere Pie Donini" sita nel Comune di Perugia (PG), ai sensi dell'art.8- quater del D.Lgs. 502/92.



**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Visto** il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

**Vista** la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

**Vista** la L.R. 14/05/1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

**Vista** la L.R. 20/01/1998 n. 3, art. 24 – commi 1 e 2;

**Visto** il D.P.R. 14/01/1997;

**Visto** l'art. 8-quater del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 come modificato dal D.Lgs. n. 229

del 10/06/1999;

**Vista** la L.R. n. 3 del 20/01/1998 "Ordinamento del Sistema Sanitario Regionale", art. 25 – "Accreditamento";

**Visto** il Regolamento Regionale 31/07/2002, n. 3: "Disciplina in materia di Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie";

**Vista** la D.G.R. n. 570 del 07/05/2003 "Approvazione del Modello Operativo per l'Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie";

**Viste** la D.G.R. n. 367 del 27/03/2003 con cui è stato istituito il Nucleo di Valutazione per l'Accreditamento Istituzionale (N.V.A.) e la D.G.R. n. 1095 del 07/10/2013 di rideterminazione dei componenti del N.V.A.;

**Vista** la D.G.R. n. 1991 del 15/12/2004 "Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie socio-sanitarie della Regione Umbria: approvazione della Check-List Generale e del Disciplinare";

**Vista** la DGR n. 413 del 08/03/2010 "Accreditamento Istituzionale: determinazioni";

**Vista** la DGR n. 1120 del 26/07/2010 "Accreditamento Istituzionale: ulteriori determinazioni";

**Vista** la DGR n. 1551 del 04/11/2010 "Accreditamento istituzionale: attuazione DGR 413/2010 e DGR 1120/2010 nelle more dell'operatività dell'Agenzia Umbria Sanità";

**Vista** la D.D. n. 7768 del 28/10/2011 di aggiudicazione della gara all'Organismo di Certificazione Cermet;

**Vista** la D.D. n. 86 del 11/01/2012 "Istituzione, approvazione e pubblicazione dell'Elenco Regionale dei Valutatori ed Esperti Tecnici per svolgere l'attività di Audit per l'Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Umbria";

**Vista** la D.D. n. 1387 del 28/02/2012 "Aggiornamento del Disciplinare per l'Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Umbria con DGR 413/2010, DGR 1120/2010 e DGR 1551/2010. Emanazione delle modalità operative";

**Vista** la D.G.R. n. 74 del 04/02/2013: "Accreditamento Istituzionale: riconoscimento dello status di struttura accreditata nelle more del completamento delle procedure di verifica ai sensi della D.G.R. 1551/2010;

**Vista** la D.D. n. 282 del 25/01/2008: "Autorizzazione ex art.8-ter del D.Lgs n. 229/1999 – Opere Pie Donini di Perugia", con la quale la Regione Umbria ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio;

**Vista** la richiesta della Residenza Protetta Opere Pie Donini tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002 l'Accreditamento Istituzionale, pervenuta in data 29/12/2008 prot. n. 198827;

**Vista** la D.D. n. 1976 del 20/03/2012: "Residenza Protetta Opere Pie Donini – Perugia: Sostituzione Legale Rappresentante e Responsabile Sanitario";

**Preso atto** che il Gruppo di Verifica Ispettiva (G.V.I.), ha svolto il Pre-Audit in data 06/12/2012 e l'Audit di Accreditamento in data 11/09/2013;

**Acquisito** il Rapporto Finale di Audit (ns. prot. n. 122781 del 16/09/2013);

**Acquisito** il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella seduta del 30/10/2013;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente  
DETERMINA**

1. Di rilasciare l'**Accreditamento Istituzionale senza prescrizioni**, ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002, alla "**Residenza Protetta Opere Pie Donini**" sita nel Comune di Perugia (PG) con sede legale in Via Ghezzi n. 15 ed ingresso in Viale Roma n. 56, partita IVA 02242120547 legalmente rappresentato da Porcellati Pazzaglia Carlo nato a Terni (TR) il 12/10/1939, residente in Strada di Civitella Benazzone - Morleschio n. 11 - Perugia (PG) - C.F. PRC CRL 39R12 L117B, **per l'attività di Residenza Protetta per n. 50 posti letto** di cui alla D.D. n. 282 del 25/01/2008;
2. Di rilasciare al riguardo specifico attestato;
3. Di inserire la suddetta struttura nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'Art. 11 del citato R.R. 3/2002, pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;



Il Sig. Porcellati Pazzaglia Carlo, in qualità di legale rappresentante della struttura, è tenuto a segnalare al Servizio Accreditamento, Valutazione di Qualità e Comunicazione della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 del citato R.R. 3/2002;

5. L'Accreditamento Istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;
6. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 15/11/2013

L'Istruttore  
Cosetta Mariotti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 15/11/2013

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile  
Linda Richieri

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 21/11/2013

Il Dirigente  
Antonio Perelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2003 n. 382, art. 21 comma 2

Regione Umbria  
Giunta Regionale


Copia analogica di documento informatico  
sottoscritto mediante firma digitale

composto di n. <sup>3</sup> ..... facciate.....  
Perugia, <sup>21/11/2013</sup> .....

segue atto n. 8814

del 21/11/2013

SU DELEGA DEL DIRIGENTE *Perelli*



**REGIONE UMBRIA**

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale  
Servizio Accreditamento, Valutazione di Qualità e Comunicazione

**SI ATTESTA**

**che alla Struttura**

**RESIDENZA PROTETTA  
OPERE PIE DONINI**

(Autorizzata ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.)

**è stato rilasciato**

**L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(D.D. n. 8814 del 21/11/2013)

Il riconoscimento ha validità triennale  
e non è tacitamente rinnovabile ai sensi dell'art. 10 del R.R. 3/2002

